SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1343)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1978

Modifica delle attribuzioni del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come manchi, allo stato, una disciplina generale ed organica delle funzioni e delle responsabilità dei revisori negli enti pubblici.

In assenza di una legge-quadro, da tempo peraltro allo studio, i compiti dei revisori in questione trovano unica e valida regolamentazione nelle norme speciali che statuiscono in ordine all'attività e al funzionamento dell'ente pubblico presso il quale l'organo di controllo è costituito.

Estremamente vario è, peraltro, il sistema con cui dette norme provvedono a tale regolamentazione, di guisa che il contenuto delle attribuzioni e delle responsabilità dei revisori è tutt'altro che uniformemente stabilito.

Nella maggioranza dei casi, la regolamentazione, contenuta nelle norme che disciplinano il funzionamento del collegio dei revisori istituito presso un dato ente, è determinata *ob relationem*, con rinvio espresso, cioè, alla normativa del codice civile sui sindaci delle società per azioni (artt. 2403 e seguenti). In tale ipotesi i revisori debbono: *a*) controllare l'amministrazione dell'ente; *b*) vigilare sull'osservanza delle leggi, specie di quella istitutiva; *c*) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; *d*) accertare la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; *e*) accertare, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente; *f*) intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati.

Conseguentemente, in tale ipotesi, possono ritenersi applicabili a detti revisori le

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

prescrizioni di cui all'articolo 2407 del codice civile in materia di loro responsabilità.

Altre volte, invece, il legislatore detta per taluni enti pubblici specifiche e analitiche disposizioni sulla materia di cui trattasi, ed il rinvio all'articolo 2403 del codice civile, se presente, ha valore di completamento della disciplina delle funzioni espressamente elencate.

Nell'una e nell'altra ipotesi l'area di competenza del collegio dei revisori dei conti dell'ente pubblico è delineata con sufficiente chiarezza e, corrispondentemente, con l'ampiezza di poteri necessariamente richiesta per l'utile espletamento dei compiti di controllo.

Ciò premesso, va rilevato che nulla di quanto sopra menzionato ricorre nella normativa concernente i revisori dei conti della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

Dall'esame del vigente articolo 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, risulta, invero, che non sussiste un rinvio, neppure limitato, alle disposizioni del codice civile in materia di sindaci in società per azioni e che gli unici compiti, espressamente individuati, dei revisori dei conti della Cassa forense sono: *a*) l'intervento al consiglio di amministrazione per richiedere chiarimenti; *b*) l'esame (e non la « revisione » come, ad esempio, per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli ingegneri ed architetti dispone l'articolo 19 della legge 4 marzo 1958, n. 179) dell'elaborato di bilancio con conseguente formulazione di conclusioni, senza che sia previsto alcun controllo sulla gestione e le scritture contabili, od ispezioni o riscontri di cassa.

La singolare limitatezza in concreto dei compiti dell'organo in questione mal si concilia con l'ampiezza che teoricamente tali funzioni dovrebbero rivestire e che in effetti hanno presso tutti gli enti pubblici, vuoi per il rinvio agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, vuoi per la dettagliata e completa individuazione dei poteri in *sedes materiae* eventualmente compiuta.

Di qui la necessità di por mano ad una analitica e completa elencazione delle funzioni del collegio dei revisori dei conti della Cassa forense, come appunto viene fatto con il presente disegno di legge che, modificando l'articolo 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, quale risulta dopo l'entrata in vigore della legge 22 luglio 1975, n. 319 (art. 16), ricalca sostanzialmente il testo del su richiamato articolo 19 della legge n. 179 del 1958, che ha sin qui offerto buoni risultati nella pratica attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificato dall'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e dall'articolo 16 della legge 22 luglio 1975, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, dei quali uno è designato dal Ministro di grazia e giustizia, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti.

Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il rendiconto, redigendo apposite relazioni, ed effettua periodiche verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva per dare o chiedere chiarimenti.

Essi durano in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieletti ».